

I.I.S. “VANVITELLI STRACCA ANGELINI” - ANCONA

LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Corso preparatorio all'attività di STAGE

Nel campo della sicurezza sul lavoro in Italia c'è una produzione normativa enorme

(che parte addirittura da Regi Decreti dei primi anni del 1900 ancora vigenti)

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 32, comma 1: la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività

Art. 35, comma 1: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

Art. 41: l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

Codice Civile

Art. 2087: l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare le integrità fisiche e la personalità morale dei prestatori di lavoro

Negli anni 1955 - 56 sono state promulgate le norme di riferimento che permettono l'applicazione sistematica dei dettami stabiliti dagli articoli del codice civile ed il rispetto dei principi costituzionali. Si tratta del D.P.R. 547/55, che stabilisce le regole per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle attività produttive in generale, del D.P.R. 303/56 relativo alle norme generali per l'igiene del lavoro e del D.P.R. 164/56 che regola la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni.

Negli anni 70 , a seguito di una maggiore consapevolezza sulla prevenzione degli infortuni e la protezione della salute dei lavoratori nel mondo del lavoro sia da parte del Sindacato sia da parte dei lavoratori. Con l'adozione dello Statuto dei lavoratori (Legge 300/70) e l'introduzione nei contratti collettivi di lavoro di alcuni standards internazionali vengono assunti come valori da tenere in considerazione i temi in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Nel 1988 sono state introdotte nell'ordinamento italiano diverse norme per la tutela dell'ambiente dall'inquinamento derivante dalle attività industriali quali: il DPR 175/88 sui grandi rischi industriali (meglio conosciuta come Direttiva Seveso; materia attualmente integrata e riordinata dal D.Lgs. 334/99 denominata "Seveso 2") ed il DPR 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera.

Nell'ambito della prevenzione degli infortuni un ruolo considerevole è stato riservato alla sicurezza degli impianti elettrici, di riscaldamento, tecnologici ect con l'avvento della Legge 46 del 5.03.1990 che ha introdotto precise regole nel settore.

Il D.Lgs. 277/91 stabilisce regole precise in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro coinvolgendo i datori di lavoro ed i lavoratori nella valutazione di tali rischi e nell'adozione dei relativi provvedimenti preventivi.

Innovazioni sostanziali nel quadro giuridico della materia sono state apportate con il recepimento della direttiva CEE n. 391 del 1989 (denominata direttiva generale) e delle direttive CEE di essa applicative - n. 654 del 1989 in materia di luoghi di lavoro; n. 655 del 1989 in materia di attrezzature di lavoro; n. 656 del 1989 in materia di dispositivi di protezione individuali; n.269 del 1990 in materia di movimentazione manuale dei carichi comportanti rischi dorso lombari; n.270 del 1990 in materia di videoterminali; n. 679 del 1990 in materia di agenti biologici; n. 394 del 1990 in materia di agenti cancerogeni - nel **D.Lgs. n. 626 del 19 Settembre 1994** e nelle successive modifiche apportate dal D.Lgs. 242/96.

.....

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro (01 aprile 2008)

L'evoluzione legislativa

1955 → 1994 → 1996 → 2008

APPROCCIO
"COMMAND E
CONTROL"

DLgs 626

APPROCCIO
"ORGANIZATIVO
E GESTIONALE"

SISTEMA RIGIDO

SISTEMA FLESSIBILE

- Sistema prescrittivo, settoriale, poco orientato alla prevenzione e molto alla repressione
- Eccessiva frammentazione legislativa
- Rispetto formale alla conformità

- Sistema orientato agli aspetti gestionali e organizzativi, e alla prevenzione
- Nuovi istituti relazionali e definizione di ruoli e responsabilità di nuovi soggetti.
- Rispetto sostanziale delle misure di prevenzione e protezione

Il DLgs. 626/94

... innova più la *qualità* che la *quantità* degli obblighi di sicurezza

... agisce più sulle procedure piuttosto che sulle regole

NON definisce nel dettaglio norme tecniche da rispettare ma delinea un

MODELLO ORGANIZZATIVO

per promuovere il miglioramento della sicurezza
e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro



Il DLgs. 626/94 ha introdotto almeno due elementi innovativi:



il concetto del miglioramento continuo



il coinvolgimento attivo di più soggetti nella gestione della sicurezza, ivi compresi i lavoratori ed i loro rappresentanti



Le figure incaricate della gestione della sicurezza

Le figure principali sono :

- ⇒ **Il Datore di Lavoro**
- ⇒ **Il Lavoratore**
- ⇒ **Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)**
- ⇒ **Gli addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP)**
- ⇒ **Il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)**
- ⇒ **Il Medico Competente**




Datore di Lavoro



“... il soggetto titolare del rapporto di lavoro con lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Dirigente - persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto - persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;



Per *LAVORATORE* si intende la

“...persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Sono equiparati: ... **gli allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui gli allievi siano effettivamente applicati alla strumentazioni o ai laboratori in questione ...”**


Obblighi dei lavoratori



Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro


- ⇒ **osservare** le disposizioni ed istruzioni impartite;
 - ⇒ **contribuire** all'adempimento degli obblighi previsti per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 - ⇒ **segnalare** immediatamente le deficienze dei mezzi e dei dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui venga a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità, per eliminarle o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
-

Obblighi dei lavoratori




- ⇒ **utilizzare** correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto nonché i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - ⇒ **non rimuovere o modificare** senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - ⇒ **non compiere** di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza e che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - ⇒ **partecipare** ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
 - ⇒ **sottoporsi** ai controlli sanitari previsti.
-

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE



“...insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori ”.

- **Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)**
 - **Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)**
-
- **Addetti alla Prevenzione Incendi e lotta antincendio**
 - **Addetti al Primo Soccorso**
 - **Addetti alla gestione delle emergenze**
-



Compiti del SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

- ➔ **Individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro**
 - ➔ **Elaborare, per quanto di competenza, le misure di prevenzione e protezione**
 - ➔ **Elaborare le procedure di sicurezza**
 - ➔ **Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori**
 - ➔ **Fornire ai lavoratori le informazioni previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**
-

MEDICO COMPETENTE

“...medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali... che collabora...con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti ...”

sorveglianza sanitaria - insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e alla sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)



“...persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”

ATTRIBUZIONI

- ✓ **accede** ai luoghi di lavoro
- ✓ è **consultato** preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda o unità produttiva;
- ✓ è **consultato** sulla designazione del RSPP e degli ASPP, del MC, all'attività di prevenzione incendi, primo soccorso ed evacuazione;
- ✓ **riceve** le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali;

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)



ATTRIBUZIONI

- ✓ **riceve** le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - ✓ **promuove** l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - ✓ **formula** osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competente dalle quali è, di norma, sentito
 - ✓ **partecipa** alla riunione periodica
 - ✓ **avverte** il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - ✓ può far **ricorso** alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro...non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro
-

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il **Datore di Lavoro** deve valutare lo stato di fatto in materia di sicurezza e salute dei lavoratori in relazione all'attività svolta

All'esito di tale valutazione il datore di lavoro redige un documento di valutazione del rischio, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza in cui descrive:

- I criteri adottati per la valutazione e i risultati ottenuti
- Le misure e i dispositivi di prevenzione e protezione adottati
- Il programma di intervento per migliorare nel tempo i livelli di sicurezza



Informazione dei lavoratori



1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione su:

- a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;
 - b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
 - c) sui nominativi del RSPP e dei ASPP, e del Medico Competente;
 - d) sui misure rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
 - e) sulle misure di protezione e prevenzione adottate
-

Formazione dei lavoratori

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
 - ➔ concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti di vigilanza, controllo, assistenza;
 - ➔ rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle procedure di prevenzione e protezione.
2. La formazione deve avvenire in occasione:
 - a) dell'assunzione;
 - b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
 - c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi, ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.



Riunione periodica



Partecipanti:

- Datore di Lavoro
- Medico Competente
- RSPP
- RLS


Periodicità:

Ordinaria: minimo annuale

Straordinaria: variazioni significative
su richiesta del RLS

Viene esaminato:

- il Documento di Valutazione del Rischio
 - andamento infortuni, malattie professionali e sorveglianza sanitaria
 - idoneità dei Dispositivi Protezione Individuali
 - i programmi di Informazione e Formazione ai fini della sicurezza e salute
-



La sicurezza in azienda (scuola) riguarda tutti, dal lavoratore (studente) al datore di lavoro (DS)



Affinché il **SISTEMA AZIENDALE** di sicurezza funzioni ciascuna figura coinvolta deve contribuire **PARTECIPANDO IN MODO ATTIVO** per le proprie competenze e responsabilità


Principi generali di SICUREZZA

- **Valutazione dei rischi**
 - **Eliminazione del rischio**
 - **Riduzione del rischio alla fonte**
 - **Prevenzione integrata
(misure tecniche, produttive e organizzative)**
 - **Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso**
 - **Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale**
 - **Limitazione al minimo del numero degli esposti**
 - **Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici**
 - **Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi**
 - **Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori o loro rappresentanti**
-

Infortunio - evento non pianificato
che da luogo a morte, malattia, lesione,
danno o ad altra perdita


Incidente - evento non pianificato che
ha la potenzialità di condurre ad un
infortunio

PERICOLO



Per **PERICOLO** si intende la proprietà o la qualità intrinseca di un determinato fattore quale attrezzature, impianti, metodo di lavoro, sostanze, processo....ecc. avente la **POTENZIALITA'** di causare un danno

RISCHIO



Il **RISCHIO** è la combinazione tra la **PROBABILITA'** (o frequenza) del verificarsi di un dato evento dannoso (infortunio-incidente) e la **GRAVITA'** (detta magnitudo) delle sue conseguenze


RISCHIO

$$R = f (M, Pr)$$


R = Entità del Rischio

M = Magnitudo (Gravità) del Danno

Pr = Probabilità del verificarsi di quel evento dannoso




Le condizioni di Rischio






La trasformazione di un **PERICOLO** in un **RISCHIO** dipende dalla probabilità che un particolare **EVENTO** possa manifestarsi e che questo possa comportare un certo **DANNO** alle persone esposte



In altre parole, tutti i PERICOLI presenti in una attività lavorativa possono costituire un RISCHIO per gli addetti a quella attività.


Rischio

Oggettivo




Il rischio è anche collegato alla quantificazione oggettiva di dati (indagini ambientali, verifiche, popolazione di riscontro...)


Soggettivo



Il rischio è legato al livello culturale o concezione di vita-grado di libertà (storia e utopia di una popolazione, possibilità di ricerca, capacità di confronto ...)



Percezione del Rischio



CULTURA DELLA SICUREZZA

I Rischi possono essere suddivisi in :

- **Rischi eliminabili o eludibili**
 - **Rischi riducibili**
 - **Rischi ritenibili/accettabili**
-

Rischio Elimicabile


- **Eliminazione del Rischio alla sua fonte**
 - **Intervento sul processo produttivo e sulla pianificazione del lavoro**
 - **Importante nella fase di progettazione ex novo o di ristrutturazione**
 - **Laddove tecnicamente possibile costituisce l'intervento prioritario**
-

Rischio Riducibile

- **Se il rischio non è eliminabile deve essere ridotto**
 - **La riduzione di basa sull'adozione di opportune misure di PREVENZIONE e PROTEZIONE**
 - **Per la riduzione si può agire :**
 - **sulla fonte**
 - **sulla interazione uomo-macchina**
 - **sull'interazione uomo-sostanza**
 - **sull'organizzazione del lavoro**
 - **sulla formazione, informazione..**
 - **.....**
-

Rischio Tollerabile

Il Rischio è ridotto ad un livello che può essere sopportato dall'organizzazione, tenuto conto dei suoi obblighi legislativi




RISCHIO ACCETTABILE

L'Azienda si assume l'onere delle conseguenze del verificarsi di un evento dannoso

Valutazione del Rischio

Per **Valutazione del Rischio** si intende il processo complessivo di stima dell'entità del rischio e di decisione se un rischio sia o meno tollerabile od accettabile







Le Fonti del RISCHIO

Rischio Elettrico

- pannelli di comando e quadri elettrici
- attrezzature elettriche portatili
- cavi elettrici (sospesi e non)
-




Rischio Chimico

- lavorazioni che liberano polveri, fumi, sostanze organiche volatili (saldatura, verniciatura, incollaggio...ecc)
- manipolazione di sostanze chimiche (stampaggio, estrusione, galvanici, disinfestazioni, sterilizzazione...)
- presenze di sostanze cancerogene
- contatto cutaneo con sostanze chimiche
- rischi di ingestione
-




Rischio nell'uso di macchine

TRAPANI




Pericolosi connessi all'eventuale rottura dell'utensile lavoratore con proiezione di frammenti (viso, occhi)




Pericolosi connessi all'utensile che durante la rotazione può causare gravi ferite agli arti superiori. Inoltre può afferrare e trascinare indumenti o capelli

Pericolosi dovuti alla rotazione del pezzo in lavorazione



Rischio nell'uso di macchine

TORNIO



Proiezione di materiali in lavorazione



Schiacciamento degli arti con il mandrino durante la sostituzione





Impigliamento degli indumenti nel mandrino rotante



Rischio nell'uso di macchine

SEGA PER METALLI



Contatti accidentali con il nastro

MOLATRICI



Rischi nell'organizzazione e nella gestione del lavoro

- tecniche e metodi di lavoro
- gestione degli impianti
- stoccaggio materiali
- manutenzioni
- igiene nei luoghi di lavoro
- procedure di emergenza
- luoghi di transito ...




Rischi nell'organizzazione e nella gestione del lavoro

Trasportare i carichi solo con appositi mezzi ausiliari, se possibile.

Quando si trasporta un carico è facile inciampare.

Mantenere libere le vie di circolazione e accertatevi che la visibilità sia ottimale.



STOP : prima pensa e poi solleva



Attenzione a mani e piedi in quanto possono rimanere schiacciati.

Predisponete un luogo adatto per depositare i carichi.

Rischi nell'organizzazione e nella gestione del lavoro

Manutenzione
Sicura


Non è una vergogna chiedere



Attenzione alle scale



Attenzione ai mezzi in manovra




Rischi delle strutture



Rischi da rumore

L'utilizzo di attrezzature rumorosi (come martelli demolitori, mole, trattori, motoseghe, presse, seghe circolari, troncatrici ...) possono comportare rischi di insorgenza di patologie dell'apparato uditivo (ipoacusie)



Rischio incendio



Per combustione si intende una reazione chimica fra due sostanze (combustibile e comburente) che comporta un forte sviluppo di calore. Le condizioni per lo sviluppo di un incendio sono :

- presenza di un quantità sufficiente di combustibile e comburente
- un innesco (energia sufficiente per iniziare la reazione)





Rischi derivante da emergenze

Procedure di emergenza non corrette che possono comportare l'insorgenza di ulteriori rischi per i lavoratori



Rischi derivanti dall'impiego di videoterminali







Rischi derivanti da una non corretta illuminazione

La funzione visiva è indispensabile per lo svolgimento di qualsiasi funzione umana :

- illuminazione naturale
- illuminazione artificiale



Problematiche varie come abbagliamento diretto, abbagliamento da luce riflessa, contrasti da luminanza, ombra sul piano di lavoro..ecc.

Rischi da microclima

Il ruolo del microclima nel settore dell'igiene industriale è di grande importanza in quanto l'uomo può svolgere un'attività lavorativa solo attraverso il mantenimento del suo equilibrio termico (omeotermia) :

- particolari parametri ambientali (temperatura, umidità, velocità dell'aria, pioggia, neve ...)
- fattori fisiologici (vestiario, metabolismo ...)
- fattori correlati all'attività svolta (movimento, sforzo ...)



**e tanti altri ancora come
vibrazione, agenti biologici,
campi elettromagnetici,
radiazioni ionizzanti e non...**

Misure di Prevenzione



- ✓ **Rappresenta l'insieme delle misure atte ad impedire il verificarsi di eventi dannosi**
 - ✓ **Agisce sulla PROBABILITA' di accadimento di quel evento**
-


Misure di Protezione



- ✓ Rappresenta l'insieme delle misure atte alla minimizzazione del danno nel momento in cui si verifica l'evento
 - ✓ Agisce sulla GRAVITA' del danno che si potrebbe ottenere da un evento
-

Rischio Residuo

Quando, anche con gli interventi di **PREVENZIONE** e **PROTEZIONE**, rimane un **RISCHIO RESIDUO**, è necessario dotare i lavoratori di adatti **DPI** (**Dispositivi di Protezione Individuali**)



DPI

(Dispositivi di Protezione Individuale)



Le REGOLE della SICUREZZA

- ➔ **La SALUTE e la SICUREZZA è un bene che riguarda TUTTI gli attori presenti (dal datore di lavoro al dirigente, all'operaio, allo studente...)**
 - ➔ **Essere ATTENTI alla SICUREZZA conviene a tutti**
 - ➔ **Ognuno deve ATTUARE la SICUREZZA nel proprio posto di LAVORO e PRETENDERE che anche gli ALTRI facciano altrettanto.**
 - ➔ **La SICUREZZA è ORDINE e PULIZIA.**
 - ➔ **La SICUREZZA è seguire le PROCEDURE di lavoro CORRETTAMENTE.**
 - ➔ **La SICUREZZA è utilizzare CORRETTAMENTE i DPI.**
-